

- ┘ ORIGINALE
- ┘ COPIE UFFICIO
- ┘ COPIA RAGIONERIA
- ┘ ALBO PRETORIO *l. 545 del 4/5/2016*
- ┘ COPIA SEGRETERIA

## **COMUNE DI GIRIFALCO**

\*\*\*

*Provincia di Catanzaro*

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Numero Gen.	Data	Numero Area	
<i>303</i>	<i>29/4/2016</i>	<i>FD</i>	

**OGGETTO:** ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI CATANZARO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA DIFENSORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*D.ssa Rita  Eratto*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**-Visto** il Decreto con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del Servizio Amministrativo con il potere di assumere gli atti d'impegno;

**-Premesso:**

**-che** in data 19.01.2016 ad istanza dello Studio Legale avv.to Vincenzo Sgromo è stato notificato ed acquisito al protocollo generale col n. 477, l'atto di citazione depositato presso il Tribunale di Catanzaro presentato dal sig. Salvatore Cristofaro contro il Comune di Girifalco, il Comune di Borgia ed Equitalia Sud spa;

**-ritenuto** opportuno resistere in giudizio e, conseguentemente procedere alla nomina di un legale al fine di tutelare gli interessi di questo Ente nella controversia di cui all'oggetto;

**-vista** la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 12868 del 16/6/2005 a mente della quale, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo Statuto Comunale di prevedere l'autorizzazione della Giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente;

**Dato atto:**

**-che**, quindi l'autorizzazione della Giunta o la determinazione dirigenziale vanno considerati come atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza;

**-che** lo Statuto del Comune di Girifalco, in particolare gli artt. 65 comma 4 e 67 comma 2 lettera n) pongono in capo ai responsabili degli uffici e dei servizi la promozione e la resistenza alle liti;

**-che**, comunque, la determinazione del responsabile si deve configurare come valutazione tecnica circa l'opportunità della lite, non potendosi configurare come autorizzazione in senso proprio, a chi ha la rappresentanza legale ed è il capo dell'Amministrazione;

**-che** nell'Amministrazione Comunale di Girifalco la gestione del contenzioso è affidata al responsabile dell'Area Amministrativa dell'Ente che provvede all'adozione degli atti occorrenti, sulla scorta delle determinazioni dei responsabili in ordine alla promozione o resistenza alle liti

**-che, per l'effetto occorre:**

- a) Procedere alla individuazione del legale da nominare;
- b) Procedere all'adozione di apposito impegno di spesa;

**-che** entrambe le sopra citate attività sono prettamente di carattere gestionale e sono soggette alle norme di cui al D.lgs 163/2006 la prima ed al D.lgs n. 267/2000 TUEL la seconda;

**Quanto relativamente alla nomina del legale:**

**Dato atto**

**-che** trattandosi di affidamento di un'attività non rientrante nei compiti istituzionali dell'Ente ma riguardante il generale potere/dovere di opporsi (o far valere) ad eventuali pretese di terzi non prevedibili né riconducibili ad obiettivi o progetti avuti di mira dall'Amministrazione, si inquadra più correttamente nella categoria 21 "servizi legali" contemplata nell'all. II B del D.lgs. 163/2006 recante l'elencazione dei contratti di appalto dei servizi esclusi ex art. 20, con conseguente necessaria osservanza delle disposizioni poste dallo stesso art. 20 e dei principi generali sanciti dall'art. 27;

**-che** l'Ente non è dotato di apposito regolamento disciplinante l'affidamento di tali servizi

**-che** nelle more dell'adozione del citato regolamento appare opportuno utilizzare la disciplina contenuta nel regolamento sul ricorso alle spese, all'esecuzione di lavori ed all'acquisizione di beni e/o servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;

### **Quanto relativamente all'impegno di spesa:**

**-che**, in disparte le intrinseche difficoltà di una loro determinazione e quantificazione non presentano caratteristiche tali da poter essere sottratte alle regole generali sulle "spese" degli enti locali di cui al Capo II, titolo II parte II del D.lgs. 267/2000 TUEL;

**-che**, esse, perciò soggiacciono alle stesse regole che disciplinano le "fasi della spesa presso i suddetti Enti (ex art. 182 TUEL) ad iniziare proprio da quella dell'impegno;

**-che**, quindi, si ritiene opportuno formulare l'impegno sulla base del preventivo di massima richiesto all'avvocato al quale è affidata la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione unitamente ad apposito disciplinare di incarico che preveda, fra l'altro, la gestione della spesa, che aiuta ad evitare una sottovalutazione delle spese, configgente con il principio di veridicità del bilancio;

### **TANTO PREMESSO:**

**-che** stante l'urgenza in relazione all'iscrizione a ruolo è possibile prescindere dalle procedure di affidamento ad evidenza pubblica, anche in considerazione di quanto previsto dal citato vigente regolamento per la disciplina dei contratti in economia, e scegliendo tra quelli già di fiducia dell'Amministrazione;

**-Preso atto** dei contatti avuti con l'Avv. Rocco Migliazza del Foro di Catanzaro, con Studio in Via Milano - Girifalco, in merito ad una eventuale disponibilità per l'assunzione del relativo incarico professionale e con il quale è stata quantificata in via preventiva la distinta delle somme dovute per l'attività professionale richiesta ammontante a complessive €. 500,00;

**-Ritenuto** pertanto, di indicare, conformemente al preventivo indicato, in complessivi €. 500,00 IVA e CPA comprese, la spesa dovuta a titolo di compenso professionale per l'attività richiesta;

**-Dato atto** che ai sensi della normativa vigente in materia e per le ragioni sopra esposte anche gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie sono assoggettati a convenzione;

**-Considerato** che il bilancio di previsione per l'anno 2016 non è stato ancora deliberato dal Consiglio Comunale, ma che tali spese rientrano in quelle di cui all'art. 163 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000;

**-Visti** gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000;

### **D E T E R M I N A**

1) **Le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente atto e devono intendersi di seguito riportate e trascritte;

2) **Di affidare** l'incarico per la difesa dell'Ente nel giudizio di cui in premessa, all'Avv. Rocco Migliazza del Foro di Catanzaro, con Studio legale in Via Milano - Girifalco;

3) **Di dare atto** che la procura *ad litem* sarà rilasciata dal Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore avente titolarità di capacità processuale;

4) **Di approvare**, come approva, l'allegato disciplinare di incarico contenente le clausole essenziali del contratto (All.to A);

5) **Di impegnare**, per le medesime finalità di cui sopra a titolo di compenso professionale, la spesa complessiva di €. 500,00 comprensiva IVA e CPA;

6) **Di imputare** la predetta spesa - pari a complessivi €. 500,00 (IVA e CPA comprese) - al bilancio dell'esercizio finanziario 2016 - Gestione Competenza - U.E.B. 1010203 Cap. 138 avente ad oggetto: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", ove sono disponibili i fondi occorrenti.

9) **Di comunicare** il presente provvedimento:

- al Sindaco;

- al Professionista incaricato.

- al responsabile dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

10) **Di disporre** per la pubblicazione sul sito internet del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
- D.ssa Rita Rosina Fratto -

# COMUNE DI GIRIFALCO

Prov. di Catanzaro

## Schema di convenzione di consulenza per la costituzione o resistenza in giudizio.

Il sottoscritto **D.ssa RITA ROSINA FRATTO**, Responsabile Area Amministrativa del Comune intestato, in nome e per conto dell'Ente per cui agisce ai sensi di legge

### CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

All'**Avv. ROCCO MIGLIAZZA** del Foro di Catanzaro, (in seguito, per brevità chiamato incaricato), con studio legale in con Studio in Via Milano - Girifalco, iscritto nell'Albo degli Avvocati del foro di Catanzaro, che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'Ufficio di segreteria. L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico medesimo nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate.

1. L'incarico concerne la difesa e la rappresentanza del Comune di Girifalco nella controversia promossa con l'atto di citazione notificato e acquisito al protocollo in data 19.01.2016 al nr. 477 davanti al Tribunale di Catanzaro ad istanza del sig. Salvatore Cristofaro;
2. A tal fine, il Sindaco pro-tempore rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.
3. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.
4. La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione.
5. L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione

è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

6. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 4. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 4.
7. Le spese sostenute, per la parte eccedente il limite di cui all'art. 15 del D.M. 5/01/94, n. 585 (spese generali) e successive modifiche ed integrazioni, saranno rimborsate previa adeguata documentazione, restando esclusa ogni ipotesi di forfettizzazione.
8. La misura dell'onorario è, in virtù della normativa vigente in materia, stabilita concordemente in **C. 500,00** importo comprensivo di tutti gli oneri di legge.
9. La liquidazione sarà disposta entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta al protocollo comunale. Trascorso vanamente tale termine si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1224 del c.c. La parcella valida ai fini fiscali, deve contenere il numero dell'impegno di spesa; pena la restituzione con richiesta di correzione; su apposita richiesta del professionista può essere erogato un acconto, comunque non superiore al 50% della somma stabilita.
10. L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia.
11. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
12. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccipire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dall'Amministrazione comunale.
13. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati
14. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Girifalco,

PER L'AMMINISTRAZIONE  
- D.ssa Rita Rosina Fratto -

L'AVV.TO INCARICATO  
- Avv. Rocco Migliazza -

*Servizio finanziario e di ragioneria dell'Ente*

-VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere sui capitoli come descritti in premessa del bilancio del corrente esercizio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità dell'art.183 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000

GIRIFALCO LI 29.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dr. Salvatore Saraceno*

